



IL CONSIGLIO COMUNALE DI POSCHIAVO

Decisione del:

Comunicata il:

No. prot.

21 febbraio 2000

01 MAR. 2000

2000-80 / 99.314

EMANAZIONE DEL PIANO DI QUARTIERE SPINEO- AMIANTI

I. PREMessa

Constatato e considerato:

1. Durante l'esposizione pubblica del piano di quartiere effettuata dal 5 febbraio all'8 marzo 1999 sono state inoltrate due opposizioni al progetto:

1.1. Opposizione [REDACTED]

- 1.1.1. L'opponente, quale proprietario di un edificio ubicato nell'abitato di La Rasiga, chiede l'attestazione di non dover sopportare, né al presente, né in futuro, delle spese consortili per infrastrutture o opere di protezione contro valanghe di neve o soscendimento di sassi che potrebbero essere causati in seguito alla realizzazione del piano di quartiere in oggetto.
- 1.1.2. Le richieste dell'opponente esulano assolutamente dal contesto delle opposizioni proponibili nella procedura del piano di quartiere. Del resto egli non fa valere dei fatti o delle circostanze che possano costituire lesione alle prescrizioni legali che regolano l'elaborazione e l'emanazione dei piani di quartiere.
- 1.1.3. L'opposizione non può quindi essere qualificata come tale, per cui non si entra nel merito della stessa.

1.2. Opposizione [REDACTED] e cofirmatari

- 1.2.1. L'opponente ed i cofirmatari, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], ritengono non soddisfacente l'accesso alle particelle facenti parte del piano di quartiere; ciò per il fatto che la strada fra le case e gli orti esistenti a Spineo è stretta e, per conseguenza, non permetterebbe il transito di autoveicoli pesanti, sia per la raccolta dei rifiuti, per l'approvvigionamento di gasolio, per lo sgombero della neve, ecc. Dal canto suo [REDACTED] dichiara la disponibilità a contribuire, mediante un'eventuale cessione di terreno di sua proprietà, alla realizzazione di un allargamento della strada; quale contropartita egli rivendica l'inserimento della sua particella in zona edificabile nel quadro della revisione della pianificazione locale in fase di elaborazione.
- 1.2.2. Le dimensioni dell'esistente strada d'accesso all'abitato Spineo-Amianti corrispondono alle norme della legge stradale comunale ed hanno sempre permesso in passato il transito di automezzi adeguati al servizio di approvvigionamento degli edifici ivi ubicati. Un miglioramento delle possibilità d'accesso al piano di quartiere non può essere realizzato - visto l'attuale stadio della procedura - nel quadro dell'elaborazione del piano di quartiere, ma va semmai pianificato nell'ambito della

revisione della pianificazione locale attualmente in fase di elaborazione. Il coinvolgimento di uno o più opposenti nella procedura del piano di quartiere non è più possibile. Semmai tale coinvolgimento doveva essere rivendicato nella fase d'esposizione del perimetro del piano di quartiere.

- 1.2.3. Sostanzialmente gli opposenti non sono in grado di far valere delle lesioni alle prescrizioni legali che regolano l'elaborazione dei piani di quartiere. La loro opposizione deve quindi essere respinta.
2. La delimitazione dell'area del piano di quartiere non è stata contestata durante il periodo d'esposizione ed è quindi diventata vincolante a tutti gli effetti.
3. Secondo l'art. 25 della legge edilizia comunale (LECo) il piano di quartiere deve corrispondere al piano generale d'urbanizzazione, nonché ai progetti generali del Comune, completandoli in modo ragionevole. Prescindendo da considerazioni in merito alla legittimità dell'opposizione, nel presente caso tali principi sono stati adeguatamente contemplati, per cui l'inadeguatezza dell'accesso al piano di quartiere non può essere fatta valere.

si dispone in via incidentale:

1. Ai sensi di quanto esposto nella fattispecie e nei considerandi di cui sopra, non si entra nel merito dell'opposizione di [REDACTED].
2. Ai sensi di quanto esposto nella fattispecie e nei considerandi di cui sopra, viene respinta l'opposizione di [REDACTED] e cofirmatari.

II. DISPOSIZIONE D'ATTUAZIONE

Preso atto:

- della richiesta dell'allestimento del piano di quartiere inoltrata il 15 agosto 1995 dai proprietari delle particelle n. 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, piano n. 39, nella zona Spineo-Amianti (parte sud) assoggetta dall'obbligo del piano di quartiere
- della richiesta dell'allestimento del piano di quartiere inoltrata il 25 novembre 1995 dai proprietari delle particelle n. 59, 60, 61, 62, 64, piano n. 39, nella zona Spineo-Amianti (parte nord) assoggetta dall'obbligo del piano di quartiere
- dell'entrata in vigore della nuova assegnazione nel fondovalle del Comune di Poschiavo avvenuta con effetto dal 1° gennaio 1997, in virtù della quale le particelle succitate acquisiscono i numeri

59	=	3001
60	=	3003
61	=	3002
62	=	3004
64	=	3005
65	=	3013
67	=	3014
68	=	3015
69	=	3025
71	=	3026
72	=	3027
73	=	3029

piano 26, nella zona Spineo – Amianti

richiamato:

- il proprio decreto del 18 dicembre 1995/12 gennaio 1996, mediante il quale è stata definita e pubblicata l'area del piano di quartiere in oggetto, con l'inclusione delle particelle n. 3006, 3012, 3028 e 3030
- il proprio decreto dell'11 marzo/22 aprile 1996, mediante il quale è stata disposta l'attuazione del piano di quartiere in oggetto
- della proposta di piano di quartiere elaborata dall'atelier per architettura Mario A. Tempini, 7742 Poschiavo

il Consiglio comunale quale Autorità edilizia

e m a n a

**ai sensi degli art. 38 e sgg. della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (LPTC)
ed ai sensi degli art. 22 e sgg. della legge edilizia comunale (LECo)**

IL PIANO DI QUARTIERE SPINEO – AMIANTI

A) VINCOLI PRELIMINARI

1. Qualora il Comune di Poschiavo realizzasse un nuovo tratto stradale (strada comunale urbana) secondo l'art. 5 della legge stradale comunale (LSCo) sul lato est della particella no. 3000, tale tratto assumerà la funzione di collegamento ufficiale del quartiere Spineo-Amianti alla rete stradale comunale. Ciò non conferirà ai partecipanti al piano di quartiere nessun titolo per qualsivoglia pretesa di risarcimento nei confronti del Comune di Poschiavo per eventuali altri accessi realizzati nel frattempo da parte loro, seppure sulla base del presente piano di quartiere.
2. Nel caso di cui al punto 1, entro il perimetro del piano di quartiere tutte le opere di modifica per l'allacciamento a tale tratto stradale dovranno essere realizzate esclusivamente a spese dei partecipanti al piano di quartiere.
3. Le modifiche all'accesso ed all'area dei parcheggi attualmente previsti nel piano di quartiere (piano del traffico) che si rendessero necessarie in seguito alla realizzazione del nuovo collegamento alla rete stradale comunale dovranno essere approvate preventivamente dall'Autorità edilizia.
4. Nel caso di cui al punto 1, l'Autorità edilizia si riserva di sopprimere, rispettivamente di limitare l'accesso alla strada comunale (particella no. 2979) a nord-ovest della particella no. 3001 (7140).